



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



PREZZIARIO UNICO DEL CRATERE 2022 E CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE: LE NOVITA' APPORTATA DALL'O.C. 126/2022 AI CANTIERI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA

Ing. Eleonora Gabbarelli – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Ricostruzione Privata U.S.R. Umbria

*Ulteriori misure in materia di aumento dei costi
delle materie prime*

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Art. 5 Ordinanza Commissariale 126/2022

Articolo 5

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l'anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.
2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo.
3. Entro il medesimo termine, l'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.
4. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria.
6. La consegna dell'immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostante alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.

Articolo 6

Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni su disposizione del direttore dei lavori.
2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori è autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di 15 gg dal ricevimento dell'istanza.

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

ANTICIPO DEL 30% PER DANNI GRAVI (art.5 comma 1 O.C.126/2022)

- Viene introdotta la possibilità di corrispondere l' avanzamento **anticipo del 30 %** per le imprese lavori, per le sole istanze in riferimento ai **DANNI GRAVI**
- può essere corrisposto:

in occasione del SAL ZERO	nel corso dei lavori in corrispondenza dei SAL INTERMEDI (non oltre il SAL 40)
<p>Dichiarazione di avanzamento lavori per erogazione del contributo per la ricostruzione di edifici residenziali in Centro Italia</p> <p><input checked="" type="radio"/> Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 30% e/o richiesta di erogazione dell'80% del contributo spettante ai tecnici che hanno partecipato alle fasi di progettazione.</p> <p>Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, che nello svolgimento delle attività di cui - all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 - esercita un servizio di pubblica necessità ed ASSEVERA, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ai fini della richiesta di erogazione del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto</p> <p><input type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> il completamento dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> il completamento dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione in una unica soluzione</p> <p>Note</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>Dichiarazione di avanzamento lavori per erogazione del contributo per la ricostruzione di edifici residenziali in Centro Italia</p> <p><input type="radio"/> Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 30% e/o richiesta di erogazione dell'80% del contributo spettante ai tecnici che hanno partecipato alle fasi di progettazione.</p> <p>Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, che nello svolgimento delle attività di cui - all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 - esercita un servizio di pubblica necessità ed ASSEVERA, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ai fini della richiesta di erogazione del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto</p> <p><input checked="" type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> il completamento dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione</p> <p><input type="radio"/> il completamento dei lavori ammessi al contributo nel Decreto di concessione in una unica soluzione</p> <p>Note</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Si richiede l'anticipo del 30% dei lavori</div>

- L'anticipo per le spese tecniche di progettazione (80%) e l'anticipo per l'impresa (fino al 30%) può anche essere corrisposto separatamente;
- Il recupero dell'anticipo percepito avviene in occasione del pagamento del SAL 70 (10%) e del SALDO FINALE (20%) (art.2 comma 6 O.C.118/2021)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- POLIZZA FIDEJUSSORIA
- FATTURE



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

SAL SPECIALE (art.5 comma 2 O.C.126/2022)

- fino alla data del 31 dicembre 2022 può essere richiesto un **SAL esecuzione parziale**, liquidato nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori, determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite:
 - **ulteriore** rispetto a quello ordinari;
 - per l'importo minimo di euro **5.000**;
 - per **una** sola volta;
 - max **90%** erogazione del contributo;
 - è necessario l'**impegno** sottoscritto dall'impresa alla **prosecuzione dei lavori** (apposita dichiarazione da trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione del predetto SAL);

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Istanza SAL ESECUZIONE PARZIALE - (MUDE) (quando verrà reso disponibile in piattaforma, fino ad allora può essere sostituito da un'integrazione documentale)
- DOCUMENTAZIONE CONTABILE
- Allegato 5 DECRETO 329/2022 - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO, OVE È CONTENUTA LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI
- NOTA A FIRMA DEL DIRETTORE DEI LAVORI CONTENTENTE L'ACCERTAMENTO DELLE QUANTITÀ ESEGUITE
- FATTURE

Esempio:

- danno lieve;
- lavorazioni eseguite pari all'85%;
 - ➔ prima va richiesto il SAL50 e poi il SAL SPECIALE;
 - ➔ è necessario richiedere il **DURC di congruità relativo al 50% dei lavori**;



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

SAL SPECIALE (art.5 comma 2 O.C.126/2022)

QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SAL PARZIALE)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Condominio di fatto	Interni separati: S	
NOME/DENOMINAZIONE			
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA			
INDIRIZZO			
IDENTIFICATIVI CATASTALI			
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA			
PEC ISTITUTO DI CREDITO			
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA		INTERVENTO	Ricostruzione
CUP		LIVELLO OPERATIVO	L4
CIG		ORD. 100	VERO - ART. 12-BIS COMMA 1
MUDE SAL ZERO		SAL PARZIALE	S
SAL PARZIALE		SAL PARZIALE %	11,70%
MUDE SAL PRECEDENTE		SAL PRECEDENTE	SAL ZERO

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO						
	INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	VARIATO	SAL %
IMPR			€ 55.269,85	3B	VERO	11,70%
PROG			€ 122,79	3A	FALSO	2,34%
STRUT			€ 546,67	3A	FALSO	2,34%
TERM			€ 69,26	3A	FALSO	2,34%
SICP			€ 56,30	3A	FALSO	2,34%
SICE			€ 351,92	3A	FALSO	11,70%
DLAV			€ 1.161,32	3A	FALSO	11,70%
DSTRU			€ 1.161,32	3A	FALSO	11,70%
COLL			€ 278,86	3A	FALSO	11,70%
GEOL			€ 110,30	3A	FALSO	2,34%
ALT 1			€ 92,34	3A	FALSO	2,34%
			TOTALE			
			€ 59.220,93			

ALLEGATO 5 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO

in attuazione dell'art 5, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022

Premesso che in data 21/07/2020

è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il quale il committente Sig. [redacted] ha affidato all'appaltatore [redacted] l'esecuzione dei lavori di ~~riparazione~~ricostruzione dell'immobile meglio descritto nel progetto allegato al predetto contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Premesso che il citato art.5, comma 2, ha introdotto un SAL straordinario che può essere liquidato in favore dell'impresa esecutrice, con le modalità e nei limiti ivi espressamente individuati, anche nel caso in cui il direttore dei lavori abbia accertato l'esecuzione parziale dei lavori affidati, richiedendo in tal caso espressamente "l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori".

Premesso che l'Appaltatore [redacted] ha presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria in data 14/06/2022 istanza di fruizione di SAL straordinario per l'importo di Euro [redacted] € in conseguenza dell'esecuzione parziale dei lavori pari al 11,70 per cento del totale, così come accertato dal Direttore dei lavori con nota del 14/06/2022 acquisita agli atti con prot n. 00 [redacted] del 14/06/2022.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo al contratto originario di appalto, che si intende pertanto valido ed efficace per tutte le ulteriori clausole e pattuizioni ivi contenute,

Si conviene e stipula quanto segue:

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore [redacted] in ragione dell'istanza presentata in data 14/06/2022 con la quale ha chiesto l'erogazione del SAL STRAORDINARIO per l'importo di Euro [redacted] a seguito dell'esecuzione parziale dei lavori pari al 11,70 per cento del totale, così come accertato dal Direttore dei lavori con nota del 14/06/2022 acquisita agli atti con prot n. 00 [redacted] del 14/06/2022, con il presente atto si obbliga alla prosecuzione dei predetti lavori e al completamento delle opere rimanenti, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n.126/2022, nel rispetto dei termini di esecuzione individuati dall'art. 10 del predetto contratto d'appalto.

Restano validi ed efficaci gli ulteriori impegni, obblighi, oneri, e garanzie assunti dall'appaltatore, come individuati in particolare negli artt. 6 e 11 dell'originario contratto d'appalto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il mancato adempimento al predetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del predetto contratto d'appalto. In tal caso il committente comunica all'appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, fatta salva la prova dell'eventuale maggior danno.

Restano valide ed efficaci tutte le clausole e pattuizioni presenti nel contratto originario d'appalto.

Data [redacted]

Sottoscrizione delle parti



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

SAL FINALE SEMPLIFICATO (art.5 comma 3 O.C.126/2022)

- fino alla data del 31 dicembre 2022, l'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile;

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- collaudo statico** per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione o **dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza per opere non soggette a collaudo** per interventi di riparazione e rafforzamento locale, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- conto consuntivo** dei lavori e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- rendicontazione** delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati, comprensiva di distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
- documentazione fotografica** comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'**avvenuto rispetto**, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di **tempi di pagamento** non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

SAL FINALE SEMPLIFICATO (art.5 comma 3 O.C.126/2022)

ALLEGATO 3 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo
per la ricostruzione Centro Italia (MUDE)
Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori
comma 3 articolo 5 Ordinanza n. 126/2022 (fino al 31/12/2022)

Oggetto: Rif. Pratica n. _____
RICHIEDENTE _____
DECRETO DI CONCESSIONE N. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Direttore dei Lavori che nello svolgimento delle attività di cui

- all'articolo 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016
- all'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017
- all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017

esercita un servizio di pubblica necessità, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto,

ASSEVERA:

- a) che il conto finale dei lavori è stato redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;
- b) che sono stati ultimati i lavori in data _____
- c) la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale
- d) che i lavori eseguiti sono ricondotti alle macro-categorie del quadro economico individuate dalle ordinanze commissariali di riferimento e non riguardano medesime lavorazioni afferenti altri finanziamenti;
- e) che le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione dei lavori, iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono 11
- f) il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001:
 - è stato acquisito;
 - non è stato acquisito per le circostanze impeditive accertate dal comune ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'ord. 126/2022 e comunicate con nota prot. _____ del _____
- g) che in data _____ è stato richiesto il Durc Congruità di cui all'ordinanza n.78 del 2 agosto 2019 da parte:

ALLEGATO 3 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

- della impresa esecutrice;
- del sottoscritto Direttore dei lavori.

Data _____

Il Direttore dei Lavori

Allegati:

- a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
- d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Conclusione del procedimento (art.5 comma 4-5-6 O.C.126/2022)

- la conclusione del procedimento per la concessione dei contributi coincide con il **collaudo finale dei lavori** effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori;
- ai sensi del comma 5, il collaudo dei lavori eseguiti **verifica** anche la **realizzazione dell'impiantistica** di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, **necessaria** ai fini del **collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria**;

NUOVA DISCIPLINA AI FINI
DELLA SEMPLIFICAZIONE

Non ostano alla conclusione del procedimento:

- La fase di acquisizione del certificato di agibilità
- Le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali
- Esigenze di rogito di atti notarili e pubblici
- Questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatta ripartizione delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Conclusione del procedimento (art.5 comma 4-5-6 O.C.126/2022)

ALLEGATO 4 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo
~~per la ricostruzione Centro Italia (MUDE)~~
Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori

Oggetto: Rif. Pratica n. _____
RICHIEDENTE _____
DECRETO DI CONCESSIONE N. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Direttore dei Lavori che nello svolgimento delle attività di cui

all'articolo 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016
 all'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017
 all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017

esercita un servizio di pubblica necessità, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto,

ASSEVERA:

a) che il conto finale dei lavori è stato redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) che sono stati ultimati i lavori in data _____

c) che i lavori eseguiti sono ricondotti alle macro-categorie del quadro economico individuate dalle ordinanze commissariali di riferimento e non riguardano medesime lavorazioni afferenti altri finanziamenti;

d) che le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione dei lavori, iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono le seguenti:

e) il quadro economico a consuntivo come in allegato alla presente domanda;

f) il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001

è stato acquisito;

ALLEGATO 4 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

non è stato acquisito per le motivazioni (da specificare puntualmente) di cui al comma 6 dell'articolo 5 della Ordinanza n. 126/2022;

g) la richiesta in data _____ del Durc Congruità ai sensi dell'ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019 da parte:

della impresa esecutrice;
 del sottoscritto Direttore dei lavori.

Data _____

Il Direttore dei Lavori

Allegati:

a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;

b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il congedo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;

d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Conclusione del procedimento (art.5 comma 4-5-6 O.C.126/2022)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- a) **collaudo statico** per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione o **dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza per opere non soggette a collaudo**, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- b) **conto consuntivo** dei lavori e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- c) **rendicontazione** delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati, comprensiva di distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
- d) **documentazione fotografica** comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'**avvenuto rispetto**, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di **tempi di pagamento** non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori – danni lievi

O.C. n. 4 del 17 novembre 2016

Articolo 5 Conclusioni dei lavori

1. I lavori di cui all'art. 2 devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. A richiesta dei soggetti interessati, gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.²³

1-bis. Per lavori di importo superiore a 200.000 euro il termine per l'ultimazione degli stessi, previsto dal comma 1, è incrementato progressivamente, secondo scaglioni di importi massimi aggiuntivi, di un mese per ogni 100.000 euro di lavori e comunque fino ad un massimo di ulteriori sei mesi. Restano ferme le cause di decadenza dal contributo e la disciplina della proroga del termine di non più di due mesi previste dal comma 1.²⁴

2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori il periodo di sospensione, certificato dal direttore dei lavori e disposto dall'ufficio speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.²⁵

O.C. n. 103 del 29 giugno 2020

ART. 1

Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori

4. I termini sospensivi delle attività edilizie disposti dal DPCM del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal DPCM 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione dei lavori. Può essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell'adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a 30 giorni.



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori – danni lievi

O.C. n. 111 del 23 dicembre 2020

Articolo 6

(Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici)

5. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "Ecobonus") il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'art.119, comma 4, del citato decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto "super sisma bonus"), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.

O.C. n. 126 del 28 aprile 2022

Articolo 6

Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori – danni lievi

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEL SUPERBONUS EDIFICI CON DANNI LIEVI (Ord. Comm.li n. 4-8/2016)

ALLEGATO 7 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

	TERMINI ESECUZIONE LAVORI DA ORDINANZE COMMISSARIALI						TERMINI SUPERBONUS art. 119 DL 34/2020						Altri bonus fiscali (art. 6 O.C. 111/2020)						
	INIZIO LAVORI	Rif.to Ordinanza	FINE LAVORI	Rif.to Ordinanza	PROROGA	Rif.to Ordinanza	SOSPENSIONE	"ordinari"			"stato emergenza sisma 2016"			cd. "Superbonus rafforzato" in alternativa al contributo c. 4-ter		Es. Sisma bonus (art. 16 DL 63/2013) O.C. 60/2018			
								cc. 1 e 4	Detraz.	Note	(***) SPESE SOSTENUTE	Detraz.	(***) SPESE SOSTENUTE	Detraz.	SPESE SOSTENUTE	Detraz.			
Prevalente ABITATIVO	DANNI LIEVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Entro 6 mesi dalla data di inizio	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Massimo 2 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016 autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dai lavori del D.L. autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)											
	DANNI LIEVI Per lavori di importo > 200.000 €	Come sopra		Incrementato di 1 mese ogni 100.000 € (fino a max. ulteriori 6 mesi)	Art. 5 c. 1-bis O.C. 4/2016, come introdotto da art. 1 c. 1 O.C. 80/2019	Come sopra		eventuale sospensione ai sensi art. 5 c. 2 O.C. 4/2016						110%					
	DANNI LIEVI con c.d. "ecobonus" (art. 119 cc. 1,2,4-bis,5,6,8 DL 34/2020)	Come sopra		Come sopra + ulteriore proroga di 6 mesi	Art. 6 c. 5 O.C. 111/2020	Come sopra		Come sopra	31/12/2023 -110% 31/12/2024 -70% 31/12/2025 -65% 31/12/2022 -110% 31/12/2023 -110%	(1) (2) (3)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuzione lavori da O.C.)	110%							
	DANNI LIEVI con miglioram.to sismico, rientranti c.d. "sisma bonus" (art. 119 c. 4 DL 34/2020)	Come sopra		Equiparato a termini "danni gravi" 24 mesi (fermi restando i termini della vigente normativa fiscale)	Art. 6 c. 5 O.C. 111/2020	Massimo 6 mesi+ ulter. massimo 3 mesi su disposizione del D.L.	Art. 18 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Come sopra	eventuale sospensione ai sensi art. 18 c. 3 O.C. 19/2017	31/12/2023 -110% 31/12/2024 -70% 31/12/2025 -65% 31/12/2022 -110% 31/12/2023 -110%	(1) (2) (3)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuzione lavori da O.C.)	110%						
Prevalente PRODUTTIVO	DANNI LIEVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Entro 6 mesi dalla data di inizio	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Massimo 2 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016 autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dai lavori del D.L. autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)											
	DANNI LIEVI Per lavori di importo > 200.000 €	Come sopra		Incrementato di 1 mese ogni 100.000 € (fino a max. ulteriori 6 mesi)	Art. 5 c. 1-bis O.C. 4/2016, come introdotto da art. 1 c. 1 O.C. 80/2019	Come sopra		eventuale sospensione ai sensi art. 5 c. 2 O.C. 4/2016								31/12/2024	variabile dal 50% all'85%		

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. 118/2021, entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

(**) il comma 8-bis, art. 119 DL 34/2020, riporta i termini "ordinari" del Superbonus ed in particolare:

- Nota (1): Vedi art. 119 comma 8-bis 1° periodo. Interventi effettuati da:
- Condomini (comma 9 lett. a)
 - Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatstate (comma 9 lett. a)
 - Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale (comma 9 lett. d-bis)
 - persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di dem. e ric.ne
- Nota (2): Vedi art. 119 comma 8-bis 2° periodo. Interventi effettuati da:
- Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici unifamiliari o assimilabili (comma 9 lett. b);
 - N.B. a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/09/2022).
- Nota (3): Vedi art. 119 comma 8-bis 3° periodo. Interventi effettuati da:
- IACP (comma 9 lett. c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso edificio,
 - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (comma 9 lett. d);
 - N.B. a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/06/2023);

(***) il comma 8-ter, art. 119 DL 34/2020, recita: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento".

N.B.
Art. 4
O.C.118/2021
come modificato
da art.12
O.C.126/2022
i termini per
l'inizio lavori
decorrono dalla
comunicazione
dell'impresa (tre
mesi dalla
comunicazione)



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori – danni gravi

O.C. n. 13 del 9 gennaio 2017

**comma 1-bis introdotto dall'art.5,
comma 3 O.C. 118/2021*

O.C. n. 19 del 17 aprile 2017

**comma 1-bis introdotto dall'art.5,
comma 1 O.C. 118/2021*

Articolo 15

Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono essere completati entro 24 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati. ⁽⁸⁷⁾

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di sei mesi, su conforme parere dell'Ufficio speciale, sentito il comune competente, con provvedimento del vice Commissario, ove l'interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. ⁽⁸⁸⁾

“ 1-bis - Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di 30 mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 4-bis ”

Articolo 13

Esecuzione dei lavori

01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all'art. 7, comma 1.⁶⁴

1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 5 ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi ⁶⁵

1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di 30 mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 5.⁶⁶



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori – danni gravi

O.C. n. 103 del 29 giugno 2020

ART. 1

Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori

4. I termini sospensivi delle attività edilizie disposti dal DPCM del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal DPCM 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione dei lavori. Può essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell'adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a 30 giorni.

O.C. n. 126 del 28 aprile 2022

Articolo 6

Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori.



ESECUZIONE LAVORI

DURATA LAVORI – DANNI PESANTI

EDIFICI CON DANNI GRAVI (Ord. Comm.li n. 13-19/2017)

	TERMINI ESECUZIONE LAVORI DA ORDINANZE COMMISSARIALI						TERMINI SUPERBONUS art. 119 DL 34/2020						Altri bonus fiscali (art. 6 O.C. 111/2020)			
	INIZIO LAVORI	Rif.to Ordinanza	FINE LAVORI	Rif.to Ordinanza	PROROGA	Rif.to Ordinanza	"ordinari"			"stato emergenza sisma 2016"		cd. "Superbonus rafforzato"		es. Sisma bonus (Art. 16 DL 63/2013) O.C. 60/2018		
							cc. 1 e 4	Detraz.	Note	cc. 1-ter e 4-quater	Detraz.	cc. 1-ter e 4-quater	Detraz.			
SOSPENSIONE	*** SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	Note	*** SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	*** SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.							
Prevalente ABITATIVO	DANNI GRAVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 3 O.C. 80/2019	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 3 O.C. 80/2019	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)								
	DANNI GRAVI Per lavori di importo > 5.000.000 €	Come sopra		Entro 30 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1-bis O.C. 19/2017, come inserito da art. 3 c. 1 O.C. 118/2021	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 13 c. 3 O.C. 19/2017)					110%			
	DANNI GRAVI con "Superbonus" (art. 119 c. 1-ter e 4-quater DL 34/2020)	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 3 O.C. 80/2019	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 3 O.C. 80/2019	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Come sopra	31/12/2023 110% 31/12/2024 70% 31/12/2025 65% 31/12/2022 110% 31/12/2023 110%	(1) (2) (3)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuz. lavori da Ord. Comm.li)	110%				
Prevalente PRODUTTIVO	DANNI GRAVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 13 c. 1 O.C. 13/2017, come modificato da art. 14 c. 3 O.C. 111/2020	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 4 O.C. 13/2017, come modificato da art. 14 c. 3 O.C. 111/2020	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 13/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)								
	DANNI GRAVI Per lavori di importo > 5.000.000 €	Come sopra		Entro 30 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1-bis O.C. 13/2017, come inserito da art. 3 c. 3 O.C. 118/2021	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 13 c. 3 O.C. 13/2017)								31/12/2025

N.B.
Art. 4
O.C.118/2021
come modificato
da art.12
O.C.126/2022
i termini per
l'inizio lavori
decorrono dalla
comunicazione
dell'impresa (tre
mesi dalla
comunicazione)

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. 118/2021, entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima
(**) Il comma 8-bis, art. 119 DL 34/2020, riporta i termini "ordinari" del Superbonus ed in particolare:

- Nota (1): Vedi art. 119 comma 8-bis 1° periodo. Interventi effettuati da: - Condomini (comma 9 lett. a)
- Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate (comma 9 lett. a)
- Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale (comma 9 lett. d-bis)
- persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di dem. e ric. ne
- Nota (2): Vedi art. 119 comma 8-bis 2° periodo. Interventi effettuati da: - Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici unifamiliari o assimilabili (comma 9 lett. b);
N.B. a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/09/2022).
IACP (comma 9 lett. c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso edificio,
- Nota (3): Vedi art. 119 comma 8-bis 3° periodo. Interventi effettuati da: - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (comma 9 lett. d);
N.B. a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/06/2023);

(***) Il comma 8-ter, art. 119 DL 34/2020, recita: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento"



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori

- **PROROGA** termini conclusione dei lavori = **90 giorni**, su disposizione del direttore dei lavori

Il sottoscritto Ing. Xxx xxx, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxx con il n° 0000, in qualità di direttore dei lavori della pratica in oggetto, considerando che i lavori sono iniziati in data **01.07.2020** e che la data di fine lavori è prevista per il **30.06.2022**

DISPONE

la proroga di 90 giorni per la conclusione dei lavori ai sensi dell'art.6 della O.C. 126/2022;

30/06/2022 + 90 gg → fine lavori 28/09/2022

**NON DEVE ESSERE
AUTORIZZATA DALL'U.S.R.**



Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

Misura di proroga eccezionale dei lavori - sospensione

- **SOSPENSIONE MOTIVATA** (in AGGIUNTA) autorizzata dall'USR entro e non oltre 15gg
(Art.107 D.Lgs 50/2016)

**DECRETO LEGISLATIVO 18
aprile 2016, n. 50**

Art. 107. (Sospensione) ^[136]

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Ulteriori misure in materia di aumento dei costi
delle materie prime*